

- 1) *La decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A4 con riferimento all'esercizio di promozione 2002, del 14 agosto 2002, è annullata.*
- 2) *Il ricorso, nella parte diretta al risarcimento danni del ricorrente, è irricevibile.*
- 3) *La convenuta sopporterà la totalità delle spese.*

(¹) GU C 200 del 20.8.2003

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 maggio 2005

nella causa T-294/03, Jean-Louis Gibault contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Concorso generale — Omessa iscrizione nell'elenco di riserva — Difetto di motivazione — Discriminazione in base alla nazionalità)

(2005/C 193/40)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-294/03, Jean-Louis Gibault, con domicilio in Wattrelos (Francia), rappresentato dall'avv. F. Tuytschaever, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso generale COM/A/6/01 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto perché infondato.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 251 del 18.10.2003

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Quinta Sezione)

7 giugno 2005

nel procedimento T-303/03, Lidl Stiftung & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio denominativo Salvita — Marchio denominativo nazionale anteriore SOLEVITA — Prova dell'uso del marchio nazionale anteriore — Rigetto dell'opposizione)

(2005/C 193/41)

(Lingua di procedura: il tedesco)

Nel procedimento T-303/03, **Lidl Stiftung & Co. KG**, con sede in Neckarsulm (Germania), rappresentata dall'avv. P. Groß, contro **Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** (agenti: dai sigg. U. Pflighar e G. Schneider), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: **REWE-Zentral AG**, con sede in Colonia (Germania), rappresentata inizialmente dall'avv. M. Kinkeldey, successivamente dagli avv.ti Kinkeldey e C. Schmitt, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 giugno 2003 (procedimento R 408/2002-1) concernente l'opposizione del titolare del marchio nazionale SOLEVITA alla registrazione del marchio comunitario denominativo Salvita, il Tribunale, composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 7 giugno 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 275 del 15.11.2003.